

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica  
Dipartimento delle Autonomie Locali**

**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali – Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n° 9 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n° 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n° 3” pubblicato sulla G. U. R. S. n° 25 del 01 giugno 2022;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 20 Agosto 1960, n. 3 con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana;

**VISTA** la deliberazione della Giunta di Governo regionale n° 102 del 11 marzo 2024 con la quale vengono fissati i giorni per l'indizione dei comizi il 08/09 giugno 2024 con eventuale ballottaggio il 23/24 giugno 2024;

**VISTO** il penultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1969, n 14 e successive modifiche ed integrazioni con il quale il personale in servizio presso l'Assessorato agli Enti Locali - oggi, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – impegnato nella preparazione, organizzazione e svolgimento delle varie operazioni elettorali concernenti le elezioni regionali, provinciali, comunali e di quartiere può essere autorizzato con decreto assessoriale, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dal 15 gennaio al trentesimo giorno successivo alla data delle elezioni stesse;

**VISTA** la nota prot. n. 5498 del 03 aprile 2024, con la quale il competente Servizio 5 del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, alla luce delle esigenze derivanti dall'organizzazione e dal coordinamento delle attività relative alle elezioni amministrative 2024 ha chiesto, ai sensi del richiamato art. 23 della legge regionale 09 maggio 1969, n. 14, l'autorizzazione all'utilizzo di prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 2.400 ore, di cui 2.070 ore da assegnare – secondo le effettive esigenze e non oltre il 30° giorno successivo alla data delle elezioni – al personale del Dipartimento Autonomie Locali impegnato nelle operazioni elettorali in parola;

**CONSIDERATO**, altresì, che sempre con la medesima richiesta è stato previsto che, per garantire l'apertura dei locali nei quali ha sede il Dipartimento e l'assistenza per ogni eventuale intervento sugli impianti ( elettrico, telefonico e alla rete informatica ), nei giorni di votazione, oltre al personale del Dipartimento delle Autonomie Locali, è indispensabile il coinvolgimento anche del personale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, preposto alle sopra indicate funzioni;

**CONSIDERATO** che dalla richiamata nota dipartimentale prot. n. 5498 del 03 aprile 2024, emerge l'esigenza di disporre del competente personale dell' *”Autorità Regionale per l'Innovazione*

*Tecnologica*”, al fine di garantire l'assistenza informatica per le attività connesse alle operazioni elettorali, dal che il limite massimo di ore previsto per il personale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e per il personale dell' *”Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica ”* sarà, complessivamente, di 330 ore;

**CONSIDERATO**, quindi, che per porre in essere le superiori attività istituzionali, il Servizio 5° - Ufficio Elettorale ha l'esigenza organizzativa di dovere impegnare, oltre al proprio personale, ulteriore unità di personale in considerazione del fatto che i compiti affidati a questo Servizio 5 sono da svolgere in un limitato arco temporale e pertanto è necessaria la presenza di più personale al fine di verificare la correttezza degli innumerevoli stampati occorrenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative da far pervenire agli Uffici Circondariali che esaminano le liste, agli Uffici di sezione che curano e verbalizzano la raccolta e lo scrutinio dei voti, ai Tribunali i quali verificano i risultati e procedono alla proclamazione, all'emanazione di note, direttive e circolari per uniformare il corretto procedimento elettorale ed anche alla luce delle esperienze passate di elezioni amministrative con un alto numero di comuni.

**RITENUTO** di condividere la suddetta richiesta nella considerazione dell'approssimarsi delle scadenze e dell'importanza degli adempimenti previsti per l'organizzazione e lo svolgimento delle varie attività in argomento;

**RITENUTO** necessario, pertanto, autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali all'utilizzazione del budget orario di prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 2.400 ore da destinare, secondo le effettive esigenze e non oltre il 30° giorno successivo alla data delle elezioni, al personale impegnato per le attività elettorali riguardanti le elezioni amministrative del turno ordinario annuale 2024, la cui spesa sarà fatta gravare sul capitolo 190515 *“ Spese per le elezioni regionali ed amministrative e spese per consultazioni referendarie – Spese obbligatorie”* esercizio finanziario 2024;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### **Autorizzazione all'utilizzo di lavoro straordinario elettorale**

Per l'espletamento delle attività inerenti le elezioni amministrative del turno ordinario annuale 2024, in esecuzione dell'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1969, n 14 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali all'utilizzo di prestazioni di lavoro straordinario elettorale nel limite massimo di 2.400 ore, da assegnare al personale impegnato nelle attività in argomento, dal mese di aprile 2024 e fino al 30° giorno successivo alla data delle elezioni.

### **Art. 2**

#### **Compiti del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Autonomie Locali**

Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, curerà la programmazione delle attività di cui all'art. 1 del presente decreto, autorizzando lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario relative alle concrete esigenze per il corretto svolgimento delle elezioni in argomento.

Le relative assegnazioni per il personale non appartenente alla struttura di competenza, dovranno essere adottate in raccordo con il Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, per quei dipendenti che dovranno assicurare i servizi essenziali nei giorni di votazione, nonché in raccordo con il Dirigente Generale preposto *all' ”Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica ”* in relazione al personale che dovrà garantire l'assistenza informatica.

### **Art. 3**

#### **Copertura finanziaria**

La spesa derivante dall'assegnazione di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà fatta gravare sul capitolo di spesa 190515 *“ Spese per le elezioni regionali ed amministrative e spese per le consultazioni referendarie – Spese obbligatorie”* esercizio finanziario 2024.

Il Servizio 5° - Ufficio Elettorale, é onerato degli adempimenti consequenziali.

**Art. 4**  
**Pubblicazione**

Il Dirigente responsabile dell'Area 1 “ Affari generali, Relazioni esterne e Comunicazione ” del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali è onerato della pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2017, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, li 05 Aprile 2024

**L'Assessore alle Autonomie Locali ed  
alla Funzione Pubblica  
On.le Andrea Messina**